

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 171 del 21 luglio 2020

Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 *(Finalità)*

L'articolo definisce le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'articolo detta le definizioni degli istituti disciplinati dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi

Articolo 3 *(Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali)*

L'articolo individua i soggetti che possono chiedere l'avvio del processo partecipativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 *(Soggetti titolari del diritto di partecipazione)*

L'articolo individua i soggetti che possono intervenire nei processi partecipativi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Giornata della partecipazione)

L'articolo istituisce la Giornata della partecipazione attribuendo alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa la definizione dei criteri e delle modalità per la sua realizzazione.

Effetti finanziari: la giornata è attuata mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 13 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Articolo 6

(Funzioni della Giunta regionale)

La disposizione individua le funzioni della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla legge.

Effetti finanziari: le funzioni previste dall'articolo sono esercitate secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 13 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Articolo 7

(Promozione della legge e formazione)

L'articolo individua le azioni di promozione della legge e di formazione degli operatori in materia di partecipazione che la Giunta e l'Assemblea legislativa devono porre in essere.

Effetti finanziari: le azioni previste dall'articolo sono svolte secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 13 e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

CAPO III

Contributi regionali

Articolo 8

(Contributi regionali)

L'articolo prevede che la Regione eroghi contributi agli enti che intendono attuare i processi di partecipazione previsti dalla legge o ai soggetti privati che li promuovano con l'intesa degli enti interessati.

Effetti finanziari: i contributi previsti dall'articolo sono erogati nei limiti massimi degli stanziamenti previsti all'articolo 13.

Articolo 9

(Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi)

L'articolo individua i soggetti che possono richiedere i contributi per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10

(Oggetto e tempi dei processi partecipativi)

L'articolo individua le modalità e i tempi di svolgimento dei processi partecipativi finanziati dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11

(Impegni dell'ente responsabile)

L'articolo individua i compiti dell'ente che attiva il processo partecipativo finanziato dalla Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12

(Contenuti dei progetti partecipativi)

L'articolo individua i contenuti dei progetti partecipativi finanziabili dalla Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO IV Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 13

(Norma finanziaria)

L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della legge decorre dal 2020. La disposizione finanzia gli interventi previsti agli articoli 5, 6, 7 e 8.

Disposizioni finanziarie: sono previste per l'annualità 2020 risorse pari ad euro 25.000,00 già allocate a carico della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022. Per gli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziato con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

Di seguito il dettaglio del capitolo impiegato per la copertura finanziaria del provvedimento con l'indicazione delle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Spesa prevista dalla legge					Copertura della legge			
MISSIONE/ programma /	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approvazione della legge
		25.000,00			1	01	2010110096	30.000,00

Articolo 14
(Disposizioni transitorie)

L'articolo determina i termini per l'adozione in sede di prima applicazione della deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per il sostegno ai processi partecipativi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.